Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73 — Roma - Sabato, 5 novembre 1932 - Anno XI — Numero 255

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. Vladimiro Potemkine il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

Roma, 31 ottobre 1932 - Anno XI

(6856)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere una Esposizione di strumenti e apparecchi ortopedici in Bologna.

Con decreto del 9 ottobre 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1932-X, registro n. 8 Finanze, foglio n. 324, la Società italiana di ortopedia è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Esposizione di strumenti e di apparecchi ortopedici, in occasione dell'annuale Congresso della Società stessa.

(6840)

Autorizzazione a promuovere in Forlì la II Mostra regionale d'arte del Sindacato fascista emiliano-romagnolo degli artisti.

Con decreto 12 ottobre 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 detto al registro n. 8 Finanze, foglio n. 357, il Sindacato fascista emiliano-romagnolo degli artisti è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra regionale d'arte del Sindacato stesso, indetta per i mesi di ottobre e novembre 1932 in Forlì.

(6857)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. **1389.**

Esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma il 14 aprile 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1369, convertito in legge con legge 16 dicembre 1923, n. 2932, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 1923, Protocollo stipulato fra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'ultima parte del Protocollo di cui all'articolo precedente.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 2. — MANCINI.

Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation Italo-Autrichien du 28 avril 1923.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier dans la manière suivante le Traité de commerce et de navigation stipulé entre l'Italie et l'Autriche le 28 avril 1923:

I.

Les droits conventionnels établis dans le Traité susdit pour le n. ex 848 *a*) (Cartons: ordinaires) du tarif italien (V. Annexe *A* audit Traité) sont remplacé comme suit:

Numero du tarif italien	Denomination des marchandise	Droits d'entrée Lires italiennes	Coéfficient de majoration
		par quintal	
ex 848 *a*)	Cartons: ordinaires:		
	1. — ni teints, ni lustrés (*non lucidati*):		
	— cartons-cuir	22,02	0,5
	— autres	18,35	0,5
	2. — teints en pâte, non lustrés (*non lucidati*).	22,02	0,5
		Les droits dont ci-dessus seront majorés avec un surdroit de 7% *ad valorem* (1)	

(1) Le surdroit sera calculé sur la valeur de Lit. 75 par quintal.

II.

La nomenclature et les droits conventionnels établis dans le Traité susdit pour le n. ex 109 *a*) (Vin et moût de raisins) du tarif autrichien (V. Annexe *C* audit Traité) sont remplacés comme suit:

Numero du tarif autrichien actuel	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée (Couronnes or par quintal)
ex 87	Vin et moût de raisins:	
ex *a*)	en fûts:	
	— vins d'une teneur alcoolique de 10° à 13°.	35
	— vermouth d'une teneur alcoolique jusqu'à 18°.	40
	— marsala d'une teneur alcoolique jusqu'à 20°.	40
ex *b*)	en bouteilles:	
	— vermouth d'une teneur alcoolique jusqu'à 18°	80
	— marsala d'une teneur alcoolique jusqu'à 20°.	80
	Ad n. 87. — Il est entendu que, en tout cas, les vins italiens ne pourront pas être soumis à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront applicables aux vins les plus favorisés d'une autre provenance quelconque.	

Le présent Protocole additionnel sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il reste toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

Il restera exécutoire jusqu'à l'échéance du Traité italo autrichien du 28 avril 1923 auquel il se rapporte.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 14 avrile 1932.

DINO GRANDI. L. EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 settembre 1932, n. 1390.
Approvazione del piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e delle relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta e l'urgente necessità di approvare il piano regolatore edilizio di massima di alcune zone del centro della città di Genova;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova.

Un esemplare di tale piano costituito da una planimetria in iscala 1:2000 munito del visto del Ministro per i lavori pubblici sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

È approvato l'annesso regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'esecuzione del piano anzidetto; il quale regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 3.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali, secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Genova provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Genova a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione. La imposizione del vincolo ed i termini per la

presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 4.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali ed i servizi ferroviari, saranno presi dal comune di Genova preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 5.

L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore e edifici o aree non destinate dal piano regolatore a strade, piazze e spazi di uso pubblico, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località. Tuttavia, qualora nel periodo di validità del piano regolatore di massima, lo Stato addivenisse ad una generale revisione e modificazione degli imponibili catastali, l'imponibile base sarà quello risultante alla data dell'avvenuta revisione.

Con lo stesso criterio verrà determinata l'indennità per edifici cadenti su aree destinate a suolo pubblico.

L'indennità di espropriazione delle aree libere da costruzioni destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico, dovrà ragguagliarsi al puro valore venale del terreno considerato come non edificabile.

Art. 6.

Nella determinazione del valore venale agli effetti del presente articolo non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del presente piano di massima o della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

Art. 7.

Il comune di Genova è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni, che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal piano regolatore, un contributo pari alla metà dell'aumento effettivo di valore da riscuotersi con le norme di cui al titolo 2°, capo 4°, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

È concessa ai contribuenti la facoltà di rinviare il pagamento dell'anzidetto contributo all'atto del trapasso di proprietà in caso di vendita, ma il pagamento dovrà in ogni caso essere effettuato per intero e maggiorato dall'interesse legale, prima della scadenza del decennio.

L'ipoteca che il comune di Genova può iscrivere ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è esente dalla relativa tassa.

È fatto salvo il contributo di miglioria per opere diverse da quelle indicate nella prima parte di quest'articolo.

Art. 8.

Il comune di Genova è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni, per l'esecuzione di opere pubbliche da indicarsi nei piani particolareggiati di esecuzione, anche i beni attigui alle aree destinate ad uso pubblico, l'occupazione dei quali beni giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le prevedibili esigenze future.

È inoltre autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati che saranno approvati. L'indennità sarà fissata con i criteri di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Prima di procedere alla espropriazione delle dette zone il Comune dovrà invitare i proprietari degli stabili cadenti nelle zone stesse a dichiarare entro il termine che verrà fissato dalla civica Amministrazione se intendano o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, secondo le norme estetiche ed edilizie e nei termini che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano e del regolamento edilizio, singolarmente se trattasi di proprietario dell'intera zona da sistemarsi, o riuniti in Consorzio, se trattasi di più proprietari.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 9.

Approvato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto-legge il piano particolareggiato di esecuzione di una zona, il comune di Genova pubblicherà l'elenco dei beni da espropriarsi, indicando il prezzo offerto per l'espropriazione.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione il Prefetto, su richiesta del Comune, ordinerà il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncierà l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni. In caso di mancata accettazione dell'offerta il deposito delle indennità dovrà essere proceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza, da redigersi in contradittorio con gli espropriandi.

I proprietari espropriandi, che invitati ad intervenire alla compilazione dello stato di consistenza in contradittorio non intervenissero, si intenderà abbiano rinunciato al contradittorio.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata.

Art. 10.

Nessuno avrà diritto ad indennità per qualsiasi danno conseguente alla risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 11.

Qualsiasi modificazione agli edifici esistenti, da effettuarsi prima dell'approvazione del piano particolareggiato esecutivo della zona, è subordinata al rilascio di speciale permesso da parte del Comune che potrà negarlo quando, a suo giudizio insindacabile, la modificazione stessa possa impedire o rendere più costosa la futura attuazione del piano.

Alle opere eseguite in contravvenzione alla presente disposizione è applicabile il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 12.

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili compresi gli atti preliminari fatti dal Comune direttamente o in suo nome e conto per l'esecuzione del presente piano regolatore, saranno assoggettati alla tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione. La stessa disposizione si applica

per l'esproprio o l'acquisto di aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati che saranno approvati di cui è menzione nell'art. 8. I mutui da contrarsi eventualmente dal comune di Genova per l'esecuzione delle opere riguardanti l'attuazione del piano suddetto, saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 13.

È concessa l'esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, che in conformità del piano regolatore imprendano nel termine di anni cinque dall'inizio dei lavori di esecuzione del relativo piano particolareggiato la costruzione di case per abitazioni civili, uffici o negozi, garages, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani, sempre che le opere abbiano termine nel periodo di tre anni dall'inizio.

In caso di trasformazione di fabbricati l'esenzione sarà limitata alla parte effettivamente demolita e ricostruita.

L'esenzione di cui ai precedenti commi è estesa alle costruzioni iniziate dal Comune direttamente o mediante cessione ai privati del diritto di esproprio a termini del primo comma, seconda parte, del precedente art. 8, nel termine di anni dieci dall'inizio dei lavori, come al primo comma del presente articolo e ultimate entro il quinquennio successivo.

Art. 14.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali secondo il presente piano regolatore dovranno essere dotate di portici, dovranno, senza indennizzo di sorta, lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubblica via, i portici stessi e ciò senza pregiudizio del contributo di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 15.

I greti di torrente e gli arenili del mare che risulteranno comunque utilizzabili a seguito delle opere compiute dal Comune per l'esecuzione del presente piano regolatore e dei quali le competenti Amministrazioni autorizzino il passaggio al patrimonio dello Stato saranno ceduti gratuitamente in proprietà al Comune salvo i diritti dei terzi.

Art. 16.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di venticinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 17.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del presente piano regolatore e delle norme generali per la sua esecuzione che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento perchè sia convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — ERCOLE — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 325, foglio 104. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio del centro della città di Genova.

Art. 1.

I proprietari dei terreni e degli edifici compresi nella zona del piano regolatore, volendo fare nuove costruzioni, o riedificare o modificare quelle esistenti, debbono, salvo quanto è disposto nei successivi articoli, uniformarsi alle disposizioni del regolamento edilizio vigente nel comune di Genova, omologato dal Ministero dei lavori pubblici il 20 aprile 1931, n. 1951.

Art. 2.

Agli effetti dell'altezza a cui le nuove costruzioni possono essere elevate, tutto il territorio cadente entro i limiti del piano regolatore è considerato prima zona e disciplinato cioè dalle disposizioni del comma b_1, meno l'ultimo capoverso, dell'art. 88 del regolamento edilizio sopracitato. Fanno eccezione le otto aree figuranti in Piazza della Vittoria ai lati del Monumento ai Caduti, per le quali restano in vigore le speciali norme annesse al piano di sistemazione di Piazza della Vittoria, già approvato ed in esecuzione.

Art. 3.

Oltre le altezze massime consentite ai sensi del precitato art. 88 del regolamento edilizio, resta vietata la costruzione di qualsiasi ulteriore piano, e più precisamente resta vietata la costruzione del piano attico e del piano arretrato dal vivo dei muri perimetrali, quali risultano dagli articoli 26 e 49 del regolamento edilizio.

Art. 4.

Per tutte le aree che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 49 del regolamento edilizio e cioè che abbiano tutto all'intorno uno spazio libero da costruzioni, sia in soprasuolo che in sottosuolo, di almeno metri 15 e che si trovino lungo vie, o piazze, di larghezza non inferiore ai metri venti, sarà consentita la costruzione di un piano in più oltre il massimo di sei consentito dal regolamento stesso. La linea di gronda ed il relativo cornicione saranno portati al disopra di detto ulteriore piano. L'altezza misurata dal marciapiedi alla linea di gronda non potrà superare i metri trenta.

Art. 5.

È in facoltà del podestà di prescrivere, se del caso e volta per volta, la copertura con tetto alla genovese, per quelle costruzioni che, a parere della Commissione edilizia, verrebbero a turbare i caratteri locali di insieme, qualora fossero altrimenti ultimate.

Art. 6.

Per le costruzioni ultimate a terrazzo saranno consentite al disopra di questo soltanto le opere elencate nella seconda parte dell'art. 26 del regolamento edilizio. Per le costruzioni ultimate in parte a tetto ed in parte a terrazzo, le prescrizioni ora dette saranno applicate senza restrizione alle parti ultimate a terrazzo. Per la forma da assegnarsi ai tetti e per le eventuali opere al disopra di essi, restano in vigore le disposizioni del citato regolamento edilizio (art. 23 ultimi tre commi ed art. 24).

Art. 7.

È in facoltà del podestà, su parere della Commissione edilizia, di prescrivere, se del caso e volta per volta, un'altezza minore di quella consentita dall'applicazione del regolamento edilizio, qualora ciò si renda necessario per ragioni di equilibrio di masse, con che non venga diminuito il numero dei piani che potrebbero ricavarsi in applicazione del regolamento stesso.

Art. 8.

Le aree segnate nel piano regolatore in tinta rosa chiaro potranno essere edificate con altezza non superiore a metri dieci, da misurarsi dal marciapiedi stradale. Tali costruzioni, agli effetti dei diritti di fabbricabilità spettanti alle aree segnate in rosso cupo in conformità del regolamento edilizio e del presente regolamento, saranno considerate come non esistenti.

Art. 9.

Oltre le altezze massime potrà essere consentita dal podestà, su parere della Commissione edilizia, la costruzione di soprastrutture giustificate dal complesso architettonico ed estetico d'insieme, a qualunque uso destinate, a condizione:

a) che il volume fabbricato al disopra del piano orizzontale passante per la linea di gronda del caseggiato sia, almeno, compensato da altrettanto volume eseguito in meno fra la quota stradale e tale piano;

b) che il volume eseguito in meno, nella parte di fabbricato compreso tra la quota stradale ed il piano di gronda, sia costituito da arretramenti sulle fronti esterne non inferiori a metri 1.50, con formazione di loggie aperte, verande, rientranze o vani, di interesse per il movimento delle masse architettoniche. Non saranno computati i volumi eventualmente eseguiti in meno oltre l'arretramento di metri sei dalle fronti esterne;

c) che per ogni fronte di fabbricato, sopra la quota stradale, la superficie frontale delle soprastrutture non sia superiore alla superficie frontale degli arretramenti (di almeno m. 1.50) effettuati sotto il piano di gronda;

d) che l'altezza media dei piani ricavati nelle soprastrutture non sia inferiore all'altezza media dei piani ricavati sotto il piano di gronda e sosprastanti al piano terreno.

Il volume dei tetti a falde inclinate non è considerato volume di soprastrutture e non va computato nei calcoli relativi ad esse.

Art. 10.

Quando, in esecuzione del piano regolatore, il terreno ai fianchi ed alle spalle di un fabbricato risulti ad un livello naturale molto più basso di quello su cui prospetta la fronte principale, in base ad una sistemazione preventivamente approvata dal podestà, sarà su dette parti consentita la costruzione di un unico e solo piano in più, sotto il piano terreno, a qualunque uso destinato. Questa prescrizione non riguarda gli ulteriori eventuali piani di fondi o di cantine che risultano totalmente interrati entro il perimetro dell'area fabbricabile e non visibili dall'esterno.

Art. 11.

In qualunque punto delle fronti secondarie l'altezza, misurata tra il terreno sistemato e la linea di gronda del fabbricato, potrà superare, come massimo, di m. 4,50 l'altezza risultante sulla fronte principale. La sistemazione a piano orizzontale, o soltanto inclinato per lo scolo delle acque, dei terreni a lato delle fronti secondarie dei fabbricati dovrà essere estesa fino all'asse dei distacchi e fino al margine di eventuali strade vicine, intendendosi per strade vicine quelle che distano col loro margine m. 10 o meno dalla fronte di fabbricato più vicina ad esse. Per i lati secondari che corrispondono a distacchi che superino i m. 20 di larghezza e per quelli che distino più di m. 10 da strade vicine, la sistemazione del terreno ai piedi delle fronti secondarie, dovrà essere per una striscia di larghezza non inferiore ai m. 6.

Art. 12.

Per le quattro aree segnate in tinta rosso brillante ai lati della piazza presso l'imbocco a ponente della galleria sotto il colle di Carignano resta illimitata l'altezza, oltre le altezze massime regolamentari, a giudizio del podestà, su parere della Commissione edilizia.

Art. 13.

Il vincolo di rifacimento dei prospetti tracciato nel piano importa l'obbligo per i proprietari, in caso di modificazioni al fabbricato, di variare i prospetti stessi secondo un progetto da approvarsi dal Comune.

Il Comune avrà facoltà di intimare ai proprietari soggetti al vincolo dianzi accennato di procedere al rifacimento entro un termine stabilito, corrispondendo loro in tal caso un contributo pari al presumibile costo dell'opera, decurtato della somma corrispondente all'eventuale aumento di valore che dall'esecuzione di essa deriverà al fabbricato.

In caso di rifiuto il Comune avrà facoltà di procedere all'espropriazione dell'intero edificio corrispondendo una indennità fissata con le norme di cui alla legge di approvazione del piano.

Art. 14.

Resta annullato l'ultimo capoverso dell'art. 88 del regolamento edilizio, in quanto le nuove costruzioni devono corrispondere alle aree segnate sui piani particolareggiati di esecuzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. **1391**.
Inquadramento del personale degli Archivi di Stato delle Provincie napoletane e siciliane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3, n. 10, e 334 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduti gli articoli 52 della parte 1ª e 16 della parte 2ª del R. decreto-legge 25 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, nonchè il R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 519, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368;

Veduto l'art. 4 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 687;

Veduto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Archivi provinciali, istituiti con la legge 12 novembre 1818 nelle Provincie napoletane e con decreto Reale 1° agosto 1843 in quelle siciliane assumono la denominazione di « Archivi provinciali di Stato ».

Essi sono conservati nel numero attuale e nelle sedi nelle quali si trovano.

Gli Archivi suppletori di Trani e di Lucera continueranno a funzionare quali sezioni, rispettivamente, degli Archivi provinciali di Stato di Bari e di Foggia, fino a quando non saranno di fatto concentrati nei medesimi.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel successivo art. 10 per il personale degli Archivi provinciali che al 1° gennaio 1932 non abbia compiuto il periodo di prova stabilito dai regolamenti provinciali per la nomina stabile, tutto il personale di ruolo degli Archivi medesimi, in servizio al 31 dicembre 1931, è inquadrato nei ruoli statali come appresso:

a) in un ruolo di gruppo *B* che viene appositamente istituito, il personale dirigente;

b) in un ruolo transitorio di gruppo *C*, il personale d'ordine;

c) in un ruolo transitorio di personale subalterno, il personale di fatica.

A mano a mano che il personale di ruolo transitorio sarà eliminato, i relativi posti, a cominciare da quelli di grado meno elevato, saranno portati in aumento, rispettivamente, dei medesimi gradi dei ruoli normali di gruppo *C* e di personale subalterno degli Archivi di Stato.

La tabella del nuovo ruolo di gruppo *B*, come i ruoli transitori di gruppo *C* e di personale subalterno, sono annessi al presente decreto e vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Ai fini dell'inquadramento del personale dirigente degli Archivi provinciali nel ruolo di gruppo *B* sarà stabilita, fra tutti gli impiegati che secondo gli ordinamenti provinciali avevano qualifica di dirigente (direttore, archivista capo, archivista, archivario dirigente, archivario, archivista direttore), apposita graduatoria, in base all'anzianità complessiva di servizio di ciascuno impiegato, al 1° gennaio 1932, in una o più delle predette qualifiche.

I servizi eventualmente prestati, in categoria diversa da quella direttiva, non sono computabili nella formazione della graduatoria.

Al conferimento dei posti dei gradi del ruolo predetto, si provvederà seguendo l'ordine dell'indicata graduatoria.

Nel primo inquadramento, peraltro, resteranno scoperti i posti di grado 7° e 8°; mentre quelli del grado 9° saranno conferiti, unitamente ai posti vacanti nei gradi superiori, ai primi sette della graduatoria, quelli del grado 10° ai successivi cinque e quelli del grado 11° ai rimanenti.

Art. 4.

Ai fini dell'inquadramento del personale d'ordine nell'apposito ruolo transitorio di gruppo *C* sarà stabilita apposita graduatoria, fra tutti gli impiegati con qualifica o attribuzioni di primo aiutante (vice direttore, vice archivista direttore, commesso, vice segretario, vice archivista), in base all'anzianità complessiva di servizio di ciascun impiegato, al 1° gennaio 1932, in una o più delle predette qualifiche.

Analoga graduatoria sarà stabilita fra tutti gli impiegati aventi qualifica o attribuzioni di secondo aiutante (aiutante, applicato, ufficiale d'ordine copista, vice segretario, commesso) o attribuzioni ausiliarie.

I servizi eventualmente prestati con qualifica o attribuzioni diverse da quelle di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo, non sono computabili nella formazione delle graduatorie medesime.

Al conferimento dei posti dei gradi del ruolo transitorio predetto, si provvederà seguendo l'ordine delle indicate graduatorie.

Nel primo inquadramento, peraltro, resteranno scoperti i posti di grado 9°, mentre quelli del grado 10° saranno conferiti, unitamente ai posti lasciati scoperti nel grado superiore, ai primi cinque della graduatoria di cui al comma 1° sopracitato, quelli del grado 11° ai successivi sei della graduatoria stessa, quelli del grado 12° ai primi otto della graduatoria di cui al comma 2° sopracitato e quelli del grado 13° ai successivi quattro di quest'ultima graduatoria.

Art. 5.

Il personale subalterno degli Archivi provinciali sarà inquadrato, nell'apposito ruolo transitorio, secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, che sarà formata tenendo conto della complessiva anzianità di servizio, dalla data di assunzione in ruolo al 1° gennaio 1932.

Art. 6.

I collocamenti nei gradi, di cui agli articoli 3, 4 e 5, avranno luogo con attribuzione dello stipendio iniziale del grado, e decorrono, anche agli effetti dei successivi aumenti periodici di stipendio, dal 1° gennaio 1932, salvo conguagli con le competenze frattanto corrisposte.

Qualora per effetto dell'inquadramento di cui sopra, il personale degli Archivi provinciali consegua un trattamento economico complessivo lordo, per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito al 31 dicembre 1931, per assegni fissi e continuativi, aventi la medesima natura, conserva la differenza, a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti esclusivi della liquidazione della pensione di cui al successivo art. 7, e dell'applicazione delle relative ritenute, lo stipendio del personale in parola, per i servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1931, non può essere calcolato in misura inferiore a quella degli assegni utili a pensione goduti alla data medesima.

Art. 7.

Il trattamento di quiescenza degli impiegati e subalterni predetti sarà regolato dall'art. 48 del R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Nel caso che l'importo della pensione sarà ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, questa determinerà contabilmente la quota a suo carico secondo le proprie leggi e con la procedura di cui al R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 519, e all'art. 52 del R. decreto 15 aprile 1926, n. 679.

Art. 8.

Ai pubblici concorsi per esami, per la nomina nel ruolo di gruppo *A* degli Archivi di Stato, è ammesso, con dispensa dai limiti di età, il personale di gruppo *B* degli Archivi provinciali di Stato, purchè fornito del titolo di studio prescritto per il detto gruppo *A*.

Art. 9.

Ai pubblici concorsi per esami, per la nomina nel ruolo di gruppo *B* degli Archivi provinciali di Stato, è ammesso, con dispensa dai limiti di età, il personale di gruppo *C* degli Archivi di Stato e del ruolo transitorio di gruppo *C* degli Archivi provinciali di Stato, purchè fornito del titolo di studio prescritto per il detto gruppo *B*.

Art. 10.

Gli impiegati e i subalterni degli Archivi provinciali che, pur non avendo compiuto al 1° gennaio 1932 il periodo di prova stabilito dai regolamenti provinciali, abbiano prestato effettivo servizio per non meno di mesi sei, saranno collocati in ruolo, purchè ne siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione del personale degli Archivi di Stato.

Ove il giudizio del Consiglio stesso risulti sfavorevole, si farà luogo o alla proroga dell'esperimento o alla eliminazione dal servizio, a mente dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

Il personale che al 31 dicembre 1931 prestava servizio presso gli Archivi provinciali in qualità di avventizio, straordinario o comunque non di ruolo, ed occupava posti di organico delle rispettive Amministrazioni provinciali, potrà essere sistemato nei ruoli degli Archivi provinciali di Stato, nel grado iniziale, mediante concorso interno per esame, a condizione che abbia prestato ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, ed esercitato le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per i candidati, di cui al presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età, ma è necessario il possesso, dal 18 dicembre 1930, del titolo di studio stabilito per l'assunzione, rispettivamente, nei ruoli di gruppo *B* e *C*; peraltro, al concorso di nomina in ruolo di gruppo *C*, possono essere ammessi anche gli aspiranti che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie del detto gruppo *C* e inoltre siano dal Consiglio di amministrazione del personale degli Archivi di Stato giudicati meritevoli di parteciparvi.

Se riconosciuti meritevoli dallo stesso Consiglio di amministrazione, potranno partecipare al detto concorso per il gruppo *C*, con dispensa dal titolo di studio e dai limiti di età, i subalterni degli Archivi provinciali che abbiano disimpegnato, da oltre 15 anni, mansioni di ordine.

Le nomine, ai posti messi a concorso, sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate, e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e delle successive disposizioni a favore dei reduci di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale.

Art. 12.

Il personale subalterno che al 31 dicembre 1931 prestava servizio in qualità di avventizio, straordinario o comunque non di ruolo negli Archivi provinciali, ed occupava posti di organico delle rispettive Amministrazioni provinciali, potrà essere sistemato in ruolo nel grado iniziale, prescindendo dal limite massimo di età, purchè si trovi in servizio dal 1° gennaio 1930 e sia in possesso degli altri requisiti.

Le nomine saranno conferite con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, e delle successive disposizioni a favore dei reduci di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale.

Art. 13

I programmi degli esami di ammissione al gruppo *B*, nonchè quelli di promozione nello stesso gruppo, sono allegati al presente decreto e vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il Ministro per l'interno ha, peraltro, facoltà di modificare, sentita la Giunta del Consiglio superiore per gli Archivi, i programmi stessi col decreto che indice gli esami di ammissione o di promozione sopra indicati.

I programmi per gli esami di promozione nel ruolo transitorio di gruppo *C* sono quelli allegati al vigente regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

Art. 14.

È istituito presso il R. Archivio di Stato di Napoli un laboratorio di restauro dei documenti logori e guasti degli Archivi provinciali di Stato.

Al relativo funzionamento si provvederà con le normali dotazioni di bilancio per spese di ufficio.

Art. 15.

Nella prima attuazione del presente decreto, la nomina ad uno dei posti di operatore previsti dalla tabella 1-*bis* allegata al presente decreto, sarà effettuata in base ai risultati di un esperimento pratico, al quale saranno ammessi gli aspiranti che siano in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado.

L'esperimento pratico verterà sopratutto nella materia dell'arte del restauro, e le modalità relative saranno tempestivamente fatte conoscere agli interessati.

Art. 16.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 325, *foglio* 103. — MANCINI.

ALLEGATO N. 1.

ARCHIVI PROVINCIALI DI STATO

RUOLI ORDINARI.

Gruppo B.

Grado	Qualifica	N. dei posti
7°	Conservatori capi	2
8°	id. di 1ª classe	2
9°	id. di 2ª classe	3
10°	id. di 3ª classe	12
11°	Vice conservatori	
	Totale	19

ALLEGATO N. 1 *bis*.

Gruppo C (carica speciale).

Grado		N. dei posti
12°	Operatori	2 (a)

(a) È soppresso il posto di operatore risultante dai ruoli organici del personale degli Archivi di Stato, approvati con R. decreto 11 maggio 1931 n. 560.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO N. 2.

ARCHIVI PROVINCIALI DI STATO

RUOLO TRANSITORIO DI GRUPPO C.

Grado	Qualifica	N. dei posti
9°	Coadiutori capi	2
10°	Primi coadiutori	3
11°	Coadiutori	7
12°	Aiutanti	16
13°	Aiutanti aggiunti	7
	Totale	35

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO N. 3.

ARCHIVI PROVINCIALI DI STATO

RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

	N. dei posti
Custodi	3
Uscieri	14
Inservienti	7
Totale	24

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO N. 4.

Programma degli esami di concorso per l'ammissione nel gruppo B degli Archivi provinciali di Stato.

PROVE SCRITTE.

a) Natura, attribuzioni, competenza, ordinamento e funzionamento di tutti gli uffici governativi, municipali e provinciali che risiedono nel capoluogo di Provincia. Essenza, nomenclatura, qualità di tutti gli atti di loro spettanza. Uffici parastatali. Atti dello stato civile.

b) Traduzione di un brano dal latino in italiano.

c) Dottrina archivistica in generale con speciale riguardo ai sistemi di ordinamento e agli scarti.

PROVE ORALI.

a) Esame pratico di paleografia latina - Lettura ed analisi paleografica e diplomatica di un documento latino, scritto in Italia, non anteriore al secolo XIV, e non posteriore al XVII.

b) Storia moderna e contemporanea, con particolare riguardo alle istituzioni politiche e amministrative delle Provincie dell'ex Regno delle Due Sicilie.

c) Archivistica - Assunti e principî generali di archivistica teorica.

Metodi e tecnica dei lavori archivistici interni.

Canoni generali - Definizione dell'Archivio in generale - Essenza del medesimo - Scritture che lo compongono - Archivi di Stato - Archivi provinciali di Stato - Archivi comunali - Archivi di deposito - Archivi correnti.

Nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari.

Conservazione materiale delle scritture - Restauri - Ravvivamento dei caratteri deleti - Cautele varie.

Versamento di atti - Scarti.

Classificazione generale delle scritture secondo la legislazione vigente (ultime norme ministeriali).

Sistemi di ordinamento.

Lavori archivistici - Inventari - Repertori - Registri - Indici - Schedari.

Tenuta del protocollo e delle rubriche.

Collocazione dei documenti e delle serie di documenti in Archivio.

Pubblicità degli atti - Custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.

Uso della suppellettile archivistica - Ricerche e copie e norme relative.

Servizio per le Amministrazioni governative - Servizio per le Amministrazioni non governative e per i privati - Servizio nell'interesse degli studi - Legislazione archivistica - Regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163.

Archivi delle Opere pie - Archivi privati.

Monete, pesi e misure in uso nel Regno delle Due Sicilie.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 5.

Programma degli esami d'idoneità per la promozione al grado 9° gruppo B degli Archivi provinciali di Stato.

PROVE SCRITTE.

a) Trascrizione - descrizione - transunto e illustrazione paleografica e diplomatica di un documento latino non anteriore al secolo XV.

b) Saggio di archivistica teorica nei limiti seguenti:

Leggi e regolamenti vari riguardanti gli Archivi dell'ex Regno delle Due Sicilie, e specialmente gli Archivi provinciali.

Archivi delle Prefetture, delle Amministrazioni provinciali, degli uffici finanziari, degli uffici giudiziari, dei comuni, degli enti parastatali, degli enti ecclesiastici, archivi notarili, archivi familiari.

Assunti e principi generali dell'archivistica teorica: metodo e tecnica dei lavori archivistici interni.

Canoni generali, definizione dell'archivio in generale, essenza del medesimo, scritture che lo compongono - Archivi vivi e archivi morti - Archivi di deposito - Archivi di Stato. Integrità della serie - Nomenclatura degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari.

Conservazione materiale delle scritture - Sistemi di legatura, restauri, ravvivamento di caratteri deleti, cautele varie, spolveratura, custodia.

Concentrazione delle scritture; versamenti, acquisti, doni e depositi.

Classificazione generale delle scritture secondo la vigente legislazione.

Sistemi di ordinamento - Quistioni varie relative all'ordinamento delle scritture: scritture che devono formare i nuclei principali costituenti l'archivio.

Massime e disposizioni regolamentari circa gli scarti: teoria degli scarti: disposizioni e norme da osservarsi circa la cessione dei rifiuti di archivio alla Croce Rossa Italiana.

Principali lavori archivistici: definizioni e norme generali: repertori, registri, indici, rubriche, schedari. Guida pratica dell'Archivio.

Pubblicità degli atti: quistioni relative, custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.

Uso della suppellettile archivistica: ricerche e copie e norme relative, servizio per le Amministrazioni pubbliche governative, per le altre Amministrazioni e per i privati: servizio per gli studiosi.

Notizie dettagliate sugli Archivi provinciali dell'ex Regno delle Due Sicilie.

Esposizione della vigente legislazione e del vigente regolamento archivistico in Italia.

Rapporti giuridici fra lo Stato e le sue carte, e tra i cittadini e le carte dello Stato; azione dello Stato sugli Archivi privati, demanialità degli atti pubblici.

Doveri degli impiegati degli Archivi di Stato secondo il regolamento vigente e le leggi generali dello Stato.

PROVE ORALI.

Paleografia - svolgimento storico della scrittura latina nei suoi tre periodi:

1. Capitale - onciale - corsiva antica e nuova - semionciale - scritture nazionali (longobarda, visigotica, merovingica, irlandese e anglo-sassone) minuscola e rotonda.
2. Scrittura gotica e umanistica.
3. Scrittura italica, bastarda, bollatica.

Sigle, sistemi delle abbreviature, regole e segni di ortografia - segni numerali.

Nozioni delle materie scrittorie - papiro - pergamene - carta. Utensili scrittori: stilo, scalpello, calamo, penna, pennello, matita, ecc.

Lettura di un fac-simile paleografico di scrittura non anteriore al secolo XV.

Diplomatica - Definizione del documento e nomenclatura dei documenti: fattori e parti del documento in generale. Principali caratteristiche dei documenti sovrani (regi, pontifici e comunali) e loro specie.

Documenti privati.

Atti amministrativi e giudiziari.

Datazione del documento - calendario - ere - indizioni.

Date del mese e del giorno - originali, copie, falsificazioni.

Esercizi di traduzione.

Metrologia della regione meridionale: elementi di numismatica - Elementi di araldica della stessa regione.

Archivistica - Tutta la materia indicata per la prova scritta.

Storia politica e civile dell'Italia dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni di diritto amministrativo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 6.

Programma degli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° gruppo B degli Archivi provinciali di Stato.

PROVE SCRITTE.

1. Trascrizione, descrizione, transunto e illustrazione paleografica e diplomatica di un documento latino scritto in Italia posteriormente al secolo XIV.

2. Saggio di archivistica teorica nei limiti seguenti:

a) Leggi e regolamenti vari riguardanti gli Archivi dell'ex Regno delle Due Sicilie, e specialmente gli Archivi provinciali;

b) Storia dei grandi Archivi di Napoli e Palermo;

c) Archivi delle Prefetture, delle Amministrazioni provinciali, degli uffici finanziari, degli uffici giudiziari, dei comuni, degli enti parastatali, degli enti ecclesiastici, archivi notarili, archivi familiari.

Assunti e principî generali dell'archivistica teorica; metodo e tecnica dei lavori archivistici interni.

a) Canoni generali: definizione dell'Archivio in generale; essenza del medesimo; scritture che lo compongono. Archivi vivi e archivi morti; Archivi di deposito; Archivi di Stato. Integrità delle serie. Nomenclatura degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari.

b) Conservazione materiale delle scritture; sistemi di legatura; restauri; ravvivamento di caratteri deleti; cautele varie; spolveratura; custodia.

c) Concentrazione delle scritture; versamenti; acquisti; doni; depositi.

d) Classificazione generale delle scritture secondo la vigente legislazione.

e) Sistemi di ordinamento.

f) Quistioni varie relative all'ordinamento delle scritture: serie che devono formare i nuclei principali costituenti l'archivio; interesse delle ricerche storiche nell'ordinamento di un archivio; assegnazione delle scritture a un archivio o a una serie di esso; smembramento o deturpazione di una serie di volumi o di mazzi; costituzione e ricostituzione delle serie; esame e assegnazione a serie di documenti non datati, non intestati o frammentari, miscellanee; documenti sciolti e documenti legati; documenti da descriversi singolarmente o collettivamente; documenti allegati; documenti fuori di posto.

g) Massime e disposizioni regolamentari circa gli scarti; teoria degli scarti; disposizioni e norme da osservarsi circa la cessione dei rifiuti di Archivio alla Croce Rossa Italiana.

Principali lavori archivistici: definizioni e norme generali: repertori, registri, indici, rubriche, schedari. Notizie sugli inventari pubblicati dei principali Archivi di Stato italiani. Guida pratica dell'Archivio. Pubblicità degli atti; quistioni relative; custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.

Uso della suppellettile archivistica; ricerche e copie; norme relative; servizio per le Amministrazioni pubbliche governative, per le altre Amministrazioni e per i privati; servizio per gli studiosi.

Istituzioni politiche e amministrative anteriori alla costituzione del Regno in relazione alle scritture degli Archivi del Mezzogiorno.

Loro attribuzioni speciali e corrispondenza delle medesime colle attribuzioni delle istituzioni vigenti.

Notizie dettagliate sugli Archivi provinciali dell'ex Regno delle Due Sicilie.

Esposizione della vigente legislazione e del vigente regolamento archivistico in Italia.

Rapporti giuridici tra lo Stato e le sue carte, e tra i cittadini e le carte dello Stato; azione dello Stato sugli Archivi privati; demanialità degli atti pubblici.

Doveri degli impiegati degli Archivi di Stato, secondo il regolamento vigente e le leggi generali dello Stato.

PROVE ORALI.

Paleografia - Svolgimento storico della scrittura latina nei suoi tre periodi:

1. Capitale - onciale - corsiva antica e nuova - semionciale - scritture nazionali (longobarda - visigotica - merovingica - irlandese e anglo-sassone) minuscola rotonda.
2. Scrittura gotica e umanistica.
3. Scrittura italica - bastarda - bollatica.

Sigle - sistemi delle abbreviature - regole e segni di ortografia - segni numerali.

Nozioni delle materie scrittorie - papiro - pergamena - carta. Utensili scrittori: stilo, scalpello, calamo, penna, pennello, matita, ecc.

Lettura di un fac-simile paleografico di scrittura non anteriore al secolo XIV.

Diplomatica: definizione del documento - nomenclatura dei documenti - fattori e parti del documento in generale - documenti sovrani (regi, pontifici e comunali) - documenti pontifici ed ecclesiastici - documenti privati - atti amministrativi e giudiziari.

Datazione del documento: calendario - ere - indizioni - date del mese e del giorno. Originali - copie - falsificazioni - sigilli e nozioni di sfragistica.

Lingua dei documenti latini e volgari scritti in Italia - esercizi di traduzione.

Metrologia della regione meridionale - numismatica della stessa regione - araldica della regione ripetuta.

Archivistica: tutta la materia indicata per la prova scritta.

Storia: politica e civile d'Italia dalla scoperta dell'America ai nostri giorni.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni di diritto feudale, municipale e amministrativo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 settembre 1932, n. 1392.

Autorizzazione all'Associazione di previdenza fra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, ad accettare due legati.

N. 1392. R. decreto 15 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, l'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, viene autorizzata ad accettare due legati e ad acquistare, a titolo oneroso, un appezzamento di terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1393.

Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giuliano in Carrega.

N. 1393. R. decreto 22 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giuliano in Carrega viene determinato in tre.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1394.

Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini 1° aprile 1932, col quale viene imposto l'onere di un coadiutore al parroco della Chiesa di S. Giovanni Battista, in Bagno di Torre Pedrera, comune di Rimini.

N. 1394. R. decreto 22 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, al decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° aprile 1932, col quale viene imposto al parroco della Chiesa di San Giovanni Battista in Bagno di Torre Pedrera, comune di Rimini, l'onere di un coadiutore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. **1395**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Convento dei Frati Minori Conventuali, in Osimo.

N. 1395. R. decreto 22 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento in Osimo dei Frati Minori Conventuali ed autorizzato il trasferimento al Convento stesso, che ne è già in possesso da epoca anteriore al Concordato, di beni attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. **1396**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa ex conventuale del SS. Crocifisso, in Santeramo in Colle.

N. 1396. R. decreto 22 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta agli effetti civili, la erezione della parrocchia del SS. Crocifisso nella Chiesa ex conventuale omonima in Santeramo in Colle.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. **1397**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Ippolito Vescovo e M. e di S. Lucia V. e M., in Porto di Fiumicino, comune di Roma

N. 1397. R. decreto 22 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la erezione in parrocchia autonoma della Chiesa sotto il titolo di S. Ippolito Vescovo e M. e di S. Lucia V. e M. in Porto di Fiumicino, comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1932 - *Anno XI*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 ottobre 1932
Nomine di membri del Gran Consiglio del Fascismo

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 dicembre 1929, n. 2099, contenente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

Sono nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo, per la durata di un triennio, a' termini dell'art. 4 dell'anzidetta legge 14 dicembre 1929, n. 2099, gli onorevoli Giuseppe Bottai, Dino Grandi e Alfredo Rocco.

Roma, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
Mussolini.

(6865)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1932.
Istituzione degli Uffici dell'Ispettorato corporativo di Genova e di Palermo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, modificato e convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Ritenuta la necessità di procedere alla istituzione degli Uffici di Genova e di Palermo dell'Ispettorato predetto, previsti dall'art. 7 del sopra citato Regio decreto-legge e di modificare conseguentemente le circoscrizioni degli Uffici regionali di Torino e di Catania;

Decreta:

Sono istituiti due Uffici dell'Ispettorato corporativo con sede rispettivamente in Genova e in Palermo.

La circoscrizione dell'Ufficio con sede in Genova comprende le provincie di Genova, Imperia, Savona e Spezia, quella dell'Ufficio di Palermo le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani.

Le Provincie suddette cessano contemporaneamente di far parte delle circoscrizioni degli Uffici di Torino e di Catania.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: Mussolini.

(5858)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1932.
Estensione della tariffa eccezionale n. 113 P. V. per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », le indicazioni relative alle stazioni mittenti della tariffa eccezionale n. 113 P. V. sono annullate e sostituite dalle seguenti: « Brescia (per le provenienze da Borgo S. Giovanni), Paratico Sarnico (per le provenienze da Lovere), Rovato (per le provenienze da Borgo S. Giovanni), Sesto S. Giovanni e Terni ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

Il Ministro per le finanze:
Jung.

(6859)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 30 ottobre 1932-XI è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 22 settembre 1932, n. 1340, sulla ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti 28 già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

(6860)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, in data 31 ottobre 1932, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle L. 2000.

(6861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 % (1906).

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 43.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore dei seguenti certificati di rendita del consolidato 3,50 % (1906):

1. N. 558715 di L. 122,50 intestato a Faravelli Ernesta fu Francesco, nubile, domiciliata in Torrazza di S. Maria della Versa (Pavia);

2. n. 475545 di L. 486,50 intestato a Faravelli Paola fu Francesco, interdetta, sotto la tutela di Amalia Faravelli fu Francesco, nubile, domiciliata in Torrazza di Santa Maria della Versa (Pavia);

3. N. 558717 di L. 122,50 intestato a Faravelli Amalia fu Francesco, nubile, domiciliata in Torrazza di Santa Maria della Versa (Pavia).

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà senz'altro alla chiesta operazione di tramutamento ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 27 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6420)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 137.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1042 — Data: 3 aprile 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Marsala Giuseppe di Antonio per conto Pagano — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 700, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 6 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Spada Giacinta fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 40, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 16 agosto 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento - Intestazione: De Silva Amleto fu Gabriele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 200, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1831 — Data: 6 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Bonsignori Giuseppe fu Biagio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 205, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1832 — Data: 6 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Bonsignori Giuseppe fu Biagio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 70, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 ottobre 1932 - Anno X

p. *Il direttore generale*: BRUNI

(6695)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 57ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba.

Si notifica che nel giorno di lunedì 21 corrente, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito, n. 1), aperta al pubblico, avrà luogo la 57ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba emesse in virtù della legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella d'ammortamento, sono 422 sulle 48.095 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6863)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 40ª estrazione delle obbligazioni per le Opere edilizie della città di Roma.

Si notifica che nel giorno di venerdì 25 corrente, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito, n. 1), aperta al pubblico, avrà luogo la 40ª estrazione delle obbligazioni per le Opere edilizie della città di Roma (serie A), create con le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Giusta la tabella di ammortamento stampata a tergo dei titoli, saranno estratte 337 obbligazioni sulle 4790 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6864)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » »	484644 484645 484646 484647	450 — 150 — 450 — 150 —	Binda Giuseppe, Binda Anselmo fu Andrea dom. a Gallarate (*Milano*). La seconda e quarta rendita sono vincolate di usufrutto.	Binda Giuseppe, Binda Anselmo fu Andrea *minori sotto la p. p. della madre Gellera Luigia di Anselmo, ved. Binda*, dom. a Gallarate (*Varese*). La seconda e quarta rendita sono vincolate di usufrutto.
»	407424	1650 —	Ferrante Michelangelo Giuseppe, Dora, Antonio e *Fausto* fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre De Novellis Mariannina ved. Ferrante Domenico, dom. a Belvedere Marittimo (Potenza).	Ferrante Michelangelo, Giuseppe, Dora, Antonio, e *Fausta-Maria* fu Domenico, minori, ecc. come contro.
»	237723	400 —	Rosano Lorenzina fu Lorenzo, nubile dom. a Fossano (Cuneo) vincolata di usufrutto	Rosano Lorenzina fu Lorenzo, *minore sotto la tutela di Boga Bartolomeo fu Bartolomeo*, dom. come contro - vincolata di usufrutto.
»	105394	15 —	Di Franco Francesco di Francesco, dom. a Roma.	Di Franco Francesco di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Roma.
3,50 %	162690	70 —	Pozzo *Giovannina* di Pietro moglie di Asti Giacomo, dom. a Torino vincolata.	Pozzo *Luigia-Elisabetta-Giovanna*, di Pietro, moglie di Asti Giacomo, dom. a Torino - vincolata.
Cons. 5 %	473474	800 —	*Bertolina* Lorenza di Giovanni Salvatore *nubile*, dom. in Partinico (Palermo).	*Bertolino* Lorenza di Giovanni Salvatore, *moglie di Molisi Francesco*, dom. come contro
»	199758	500 —	Guglielmo Eugenia fu Giovanni, *nubile*, domiciliata a Gravere (Torino); con usufrutto vitalizio a Didero Anna fu Battista, ved. di Guglielmo Giovanni.	Guglielmo Eugenia fu Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre Didero Anna* fu Battista, ved. ecc. come contro.
3,50 %	800513	140 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	411312	70 —	Moglia Franceschina di *Raffaele*, minore sotto la p. p. del detto suo padre e figli nascituri dal detto Moglia *Raffaele* fu Ilario, dom. in Genova; con usufrutto vitalizio a Moglia *Raffaele* fu Ilario, dom. a Genova.	Moglia Franceschina di *Andrea-Raffaele*, minore sotto la p. p. del detto suo padre e figli nascituri dal detto Moglia *Andrea-Raffaele* fu Ilario, dom. in Genova con usufrutto vitalizio a Moglia *Andrea-Raffaele* fu Ilario, dom. in Genova.
Cons. 5 %	425892	225 —	Miccio Domenico fu *Maurantonio* minore sotto la tutela di Miccio Pasquale, dom. a S. Mauro Forte (Potenza).	Miccio Domenico fu *Antonio*, minore, ecc. come contro.
» » »	171639 171638 171640	65 — 65 — 45 —	Visendaz *Graziella*, Visendaz Erasmo, Visendaz Erasmo e *Graziella* fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Pernettaz Maria fu Claudio ved. Visendaz e moglie in seconde nozze di Pattono *Anselmo*, dom. in Brusson (Torino) - L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Pernettaz Maria fu Claudio, ved. di Visendaz Giuseppe, moglie in seconde nozze di Pattono *Anselmo*, domiciliato a Brusson (Torino).	Visendaz *Maria-Giuseppa-Graziella*, Visendaz Erasmo, Visendaz Erasmo e *Maria-Giuseppa-Graziella* fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Pernettaz Maria fu Claudio ved. Visendaz e moglie in seconde nozze di Pattono *Alessandro-Carlo-Antonio*, dom. a Brusson (Torino). L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Pernettaz Maria fu Claudio ved. di Visendaz Giuseppe e moglie in seconde nozze di Pattono *Alessandro-Carlo-Antonio*, domiciliato come contro.
3,50 %	316446	1750 —	Griffey *Adele* di Giuseppe, nubile, dom. a Susa (Torino), - vincolata.	Griffey *Celina-Giovanna-Adele* di Giuseppe, nubile, dom. a Torino - vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(6738) Roma, li 15 ottobre 1932 - Anno X. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 14

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	747134	24,50	Fontana *Marianna* fu Giovanni Battista, moglie di Piano Angelo, dom. a Monasterolo Casotto (Cuneo) Ipotecata.	Fontana *Anna-Maria* fu Giovanni Battista ecc. come contro.
Cons. 5 %	431875	500 —	Fontana *Marianna* fu Giovanni Battista, ved. ecc. come la precedente.	
Prest. Naz. 5 %	30721	125 —	Fontana *Marianna* fu Giovanni Battista, ved. ecc. come la precedente.	
Cons. 5 % (1861)	550661	220 —	Crini Gaudenzio e Marietta dei viventi Giuseppe ed *Annunciata* Cannaferina e figli nascituri dai detti coniugi, dom. in Ghemme, i due primi minori sotto la legale amministrazione di detto loro padre; con usuf. vital. ad *Annunciata* Cannaferina, moglie di Crini Giuseppe.	Crini Gaudenzio e Marietta dei viventi Giuseppe ed *Aurelia* ecc. come contro, con usuf. vital. ad *Aurelia* ecc. come contro.
Cons. 5 %	320732	175 —	Dutto Giovanna-Margherita	Dutto Giovanna-Margherita
»	320733	175 —	Dutto Giacomo-Giorgio	Dutto Giacomo-Giorgio
»	320735	175 —	Dutto Pietro	Dutto Pietro
»	320738	25 —	Dutto Giovanna-Margherita	Dutto Giovanna-Margherita
»	320739	25 —	Dutto Giacomo-Giorgio	Dutto Giacomo-Giorgio
»	320741	25 —	Dutto Pietro } fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio, ved. Dutto, dom. a Cuneo. Le tre ultime rendite sono con usuf. vital. a Bono *Paola-Valentina* ved. Dutto, dom. a Cuneo	Dutto Pietro } fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Bono *Valeria* fu Giorgio, ved. Dutto, dom. a Cuneo. Le tre ultime rendite sono con usuf. vital. a Bono *Valeria* ved. Dutto, dom. a Cuneo.
Prest. Naz. 5 %	38049	165 —	Codagnone Angelo fu Alfonso, dom. a Vasto (Chieti), con usuf. a *De Risis* Concetta fu Camillo ved. Codagnone.	Codagnone Angelo fu Alfonso, dom. come contro; con usuf. vital. a *Di Ritis* Concetta fu Camillo, ved. Codagnone.
Cons. 5 %	131335	500 —	*Benvegnù* Pasini Ernesta fu Giuseppe, nubile, dom. a Piove di Sacco (Padova).	*Benvegnù* Pasini Ernesta fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
»	63101	135 —		
»	99067	490 —		
»	99068	140 —		
»	100047	230 —		
»	100048	230 —	*Damato Saba* fu Vitangelo, moglie di Sangirardi Giuseppe, dom. a Palo del Colle (Bari) - Vincolate.	*D'Amato Sapia* fu Vitangelo, moglie di Sangirardi Giuseppe, dom. come contro.
»	100204	425 —		
»	100205	425 —		
»	108500	475 —		
»	230983	650 —		
»	434218	60 —		
»	397912	50 —	*Fuggella* Filomena fu Felice, moglie di Dell'Armi Vincenzo, dom. a Venosa (Potenza) - Vincolata	*Fuccella* Filomena fu Felice, moglie ecc. come contro.
»	354624	325 —	Levi Giuseppina fu Leone, minore sotto la p. p. della madre Levi *Bianca* fu Isaia, ved. di Levi Leone, dom. a Genova, con usuf. vital. a Levi *Bianca* fu Isaia ved. di Levi Leone.	Levi Giuseppina fu Leone, minore sotto la p. p. della madre Levi *Debora Bianca* fu Isaia, ved. di Levi Leone, dom. a Genova, con usuf. vital. a Levi *Debora Bianca* fu Isaia, ved di Levi Leone.
»	510527	1200 —	Levi Giuseppina fu Leone, dom. a Genova, con usuf. vital. a *Debora Bianca* fu Isaia, ved. Levi Leone, dom. a Genova.	Levi Giuseppina fu Leone, dom. a Genova, con usuf. vital. a *Levi Debora Bianca* fu Isaia, ved. Levi Leone, dom. a Genova.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	483916	750 —	Lo Jacono Giorgio fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre *Danieli Giulia* fu Giuseppe, ved. Lo Jacono Pietro, dom. a Palermo.	Lo Jacono Giorgio fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre *Damiani Giuditta* fu Giuseppe, ved. Lo Jacono Pietro, dom. a Palermo
3,50 %	777288	280 —	Benza *Vincenzo Manlio* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Porto Maurizio.	Benza *Manlio-Mario-Vincenzo* di Antonio, minore ecc., come contro
»	755895	437,50	Vanni Evelina, Pericle, Ugo, Romano e Noemi, fratelli e sorelle fu Costantino, minori, sotto la p. p. della madre Albertazzi Elvira di Giovanni, ved. di Vanni Costantino, domic. in Torino. Le due ultime rendite sono con usuf. ad Albertazzi Elvira di Giovanni, ved. di Vanni Costantino, dom. a Torino.	Vanni *Bertin* Evelina, Pericle, Ugo, Romano e Noemi, fratelli e sorelle fu Costantino, *gli ultimi quattro minori* sotto la p. p. della madre Albertazzi Elvira fu Giovanni, ved. di Vanni *Bertin* Costantino, dom. a Torino Le due ultime rendite sono con usuf. ad Albertazzi Elvira di Giovanni, ved. di Vanni *Bertin* Costantino, dom. a Torino
»	755896	70 —		
»	731064	70 —		
Cons. 5 %	364001	525 —	Bellingeri Alfredo, Guido, Vincenzo, Clemente, *Rinaldo, Amedeo, Chiarina* maritata a Marchi Giovanni, *Bice*, maritata a Bazzani Cesare, Eugenia, nubile fu Davide e Fiammenghi Angela fu Vincenzo, ved. di Bellingeri Davide, dom. a Cremona, eredi indivisi di Bellingeri Davide fu Giovanni, con usuf. a Mainardi Luigia fu Giuseppe, moglie di Donna Antonio Ernesto, dom. a Torino.	Bellingeri Alfredo, Guido, Vincenzo Clemente, *Amedeo-Rinaldo, Ernesto, Armida-Isabella-Teresa*, maritata a Marchi Giovanni, *Emma-Beatrice-Maria* maritata a Bazzani Cesare, Eugenia, nubile fu Davide e Fiammenghi Angela fu Vincenzo, ved. ecc. come contro.
3,50 %	157846	525 —	Bollo *Attilio* ed Emilio fu Simone, minore sotto la p. p. della madre Castagnino Adele fu Giov. Batt., dom. a Sestri Levante (Genova). Con usuf. vital. alla predetta Castagnino.	Bollo *Giovanni-Battista-Filippo-Attilio* ed *Emilio-Ugo-Ferdinando* fu Simone, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 ottobre 1932 - Anno X

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6696)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.